REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1986

che abroga il regolamento (CEE) n. 992/86 recante sospensione della fissazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari [1], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'orgnizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 [3], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 992/86 [4], la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari è stata sospesa nel periodo dal 5 al 9 aprile 1986;

considerando che, ad eccezione dell'Irlanda, tutti gli stati membri applicheranno, dal 9 aprile 1986, nuovi importi compensativi monetari; che in Irlanda tale applicazione è fissata al 14 aprile 1986; che è quindi necessario per detto stato membro prorogare il termine di sospensione fino a tale data; che, a decorrere da entrambe le date, deve essere nuovamente ammessa la fissazione anticipata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili in Irlanda, il termine di sospensione è prorogato fino all'11 aprile 1986.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 992/86 è abrogato con effetto:

— dal 12 aprile 1986 per quanto riguarda l'Irlanda,

— dal 9 aprile 1986 per gli altri stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 64 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
[4] GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 39.